



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitanano

N. 93 del 18/12/2019

Classifica: 001.10.01

(7119782)

**Oggetto CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE DI FIRENZE**

<i>Ufficio proponente</i>	SEGRETERIA GENERALE
<i>Dirigente/ P.O</i>	MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **18 Dicembre 2019** il **Consiglio Metropolitanano di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	MARINI MONICA
ARMENTANO NICOLA	NARDELLA DARIO
BARNINI BRENDA	PERINI LETIZIA
CARPINI ENRICO	TRIBERTI TOMMASO
CASINI FRANCESCO	ZAMBINI LORENZO
CUCINI GIACOMO	
FALLANI SANDRO	
FRATINI MASSIMO	
GANDOLA PAOLO	
GEMELLI CLAUDIO	

E assenti i Sigg.ri:

**BONANNI PATRIZIA FALCHI LORENZO LA GRASSA FILIPPO SCIPIONI
ALESSANDRO**

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:

Fratini, La Grassa, Albanese

Il Consiglio Metropolitan

Premesso che:

- a) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- b) Il Responsabile dei dati personali è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni (art. 39, par. 1, del RGPD):
 - b.a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b.b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - b.c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - b.d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - b.e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- c) Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- d) le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

- e) le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:

Con atto del Sindaco metropolitano n. 9 del 21/5/2018, poi ratificato con delibera n. 41 del 30/5/2018 la Città metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze hanno stipulato apposita convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Responsabile della protezione dei dati tramite la nomina condivisa dello stesso

Dato atto che:

la Convenzione ha prodotto una proficua collaborazione tra il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze e l'RPD, attraverso: la trattazione parallela di questioni analoghe, l'organizzazione congiunta di giornate formative in materia di privacy, l'approfondimento su tematiche di particolare interesse, anche grazie all'apporto attivato dalla Città metropolitana con l'Università di Firenze.

Dato atto che con decreto del Sindaco si procederà ad individuare il Responsabile della protezione dei dati personali

Visto:

- l'art. 1 comma 11 L. 7 aprile 2014 n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie" con cui "i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto della Città Metropolitana;
- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento (RGPD) che prevede la possibilità di nomina congiunta.

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Segretario Generale

DELIBERA

Ai fini di quanto in premessa indicato, di approvare la convenzione allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, tra la Città metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze, per avvalersi, nei rispettivi enti, della figura del medesimo Responsabile della protezione dei dati

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	15	Maggioranza richiesta: 8
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	15	

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	15	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	15	

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”

